



# COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

### OGGETTO:

**ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013 - DETERMINAZIONI.**

L'anno DUEMILATREDICI addì DICIASSETTE del mese di APRILE alle ore QUINDICI e minuti TRENTA nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta ORDINARIA, PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COMINO Dott. Giovanni - Sindaco	Si
2. BARACCO Guido - Assessore	Si
3. BERTOLA Gian Carlo - Consigliere	Si
4. BERTOLINO Adriano - Vice Sindaco	Si
5. BERTOLINO Giuseppe - Consigliere	Si
6. CANAVESE Pierangelo - Consigliere	Si
7. DHO Giuseppe - Consigliere	Si
8. DRAGONE Giovanni Franco - Assessore	Si
9. FULCHERI Dott.ssa Clio - Assessore	Si
10. LANZA Matteo Alberto - Consigliere	Si
11. PONZO Carlo Bartolomeo - Consigliere	Si
12. RICCI Alexander Igor - Consigliere	No
13. BISTOLFI Paolo - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale Dott. Giuseppe TASSONE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **COMINO Dott. Giovanni** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

*S i a l l e g a f o g l i o e s p r e s s i o n e p a r e r i*

## APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE IRPEF – DETERMINAZIONI.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge n. 449/97, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge n. 191/98;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Viste le seguenti modifiche all'articolo 1 del D.Lgs 360/1998 introdotte dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) con le quali:

- è stato sostituito il comma 3 secondo cui i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 nella misura massima complessiva di 0,8 punti percentuali;
- è stato introdotto il comma 3-bis secondo cui con il medesimo regolamento i Comuni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Richiamato l'articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, e successivamente dall'articolo 13, comma 16, del D.L. 201/2011 (decreto Monti), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, secondo cui:

- la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi delle Regioni e degli enti locali non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF;
- i Comuni possono stabilire aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione eventualmente determinata dal Comune è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale il tributo non è dovuto mentre, nel caso di superamento del limite, il tributo si applica al reddito complessivo;

Richiamato l'articolo 29, comma 16-quater, del D.L. 216/2011 (decreto mille proroghe 2012) così come convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24/02/2012, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 degli enti locali al 30 giugno 2012;

Ritenuto necessario avvalersi, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs n.446/1997, della facoltà di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con decorrenza primo gennaio 2013, allo scopo di sopperire parzialmente alle riduzioni dei trasferimenti erariali così disposte:

- articolo 14, comma 2, del DL 78/2010 (decreto Tremonti);
- articolo 28, comma 7, del DL 201/2011 (decreto Monti);
- articolo 2, comma 183, della legge 19/1/2009;
- detrazione compensativa anno 2012 per IRPEF sugli immobili non locati;

